

**ORDINANZA BALNEARE COMUNALE INTEGRATIVA ALL'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE 1/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

**IL SINDACO**

VISTA l'Ordinanza Balneare n.1/2019 della Regione Emilia Romagna e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO che l'Ordinanza Balneare, all'art.1 commi 1, 5 e 6, all'art.2 comma 1, all'art.4 comma 1 lett. c) e j) ed all'art.5 lett. A) comma 5 e lett. C) commi 3 e 6 e all'art. 6, prevede la competenza dei Comuni, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, ad integrare mediante propria Ordinanza la disciplina ivi prevista

ATTESO che l'art. 1 comma 1 della suddetta Ordinanza Balneare stabilisce in particolare che la stagione balneare è compresa tra il 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è divisa in stagione balneare estiva e stagione balneare invernale: "mare d'inverno". La stagione balneare estiva è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre, prevedendo altresì che i Comuni possano riconoscere formalmente, con propria ordinanza integrativa, eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti - per l'elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive autorizzazioni di esercizio - in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nell'ordinanza regionale

VISTO il comma 6 del medesimo art. 1, il quale stabilisce altresì che i Comuni possano determinare con apposita Ordinanza integrativa le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali e all'art. 6 punto a) stabilisce che l'esercizio sulle aree demaniali del commercio è soggetto alle norme vigenti e viene svolta secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio

CONSIDERATO che, anche per fronteggiare l'intensificarsi nella stagione estiva del deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici, la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali

RICHIAMATO l'art.4 comma 1 lett. j) "Prescrizioni sull'uso delle spiagge" dell'Ordinanza 1/2019 emanata dalla Regione Emilia Romagna, che dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, dandone comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate, attrezzate dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo, ove sia consentito l'accesso con animali

RICHIAMATO il D. Lgs n. 114/98 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 27, 28 e 29

RICHIAMATA la L.R. n. 12/1999 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 comma 5

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9005/178 del 20/12/2012, avente per oggetto "Revisione e adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali in materia di commercio ai principi di liberalizzazione "

RICHIAMATA l'Ordinanza TL 1919/2017 PG n. 208888/2017 del 14 novembre 2017 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori;

VALUTATO di procedere con il presente atto ad integrare la disciplina prevista dall'Ordinanza Balneare regionale in relazione ai seguenti aspetti:

-Gestire le aree in concessione per la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili;

-Disciplinare a norma dell'art. 4 comma 1 lettera j) la facoltà, dei concessionari di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici;

-Stabilire a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9005/178 del 20/12/2012, avente per oggetto "Revisione e adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali in materia di commercio ai principi di liberalizzazione" il divieto del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali;

-Introdurre l'obbligo rivolto ai concessionari di attivare un impianto di illuminazione notturna;

-Autorizzare nella zona di mare fino ai 300 metri dalla battigia l'accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva;

-Derogare al divieto di transito e sosta per le imbarcazioni utilizzate per l'effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali;

-Introdurre l'obbligo di utilizzo di materiale compostabile o biodegradabile a far data dal 15 luglio 2021;

-Autorizzare corridoi di atterraggio temporanei per il passaggio delle imbarcazioni a supporto della realizzazione di manifestazioni, gare ed eventi.

-Derogare ai limiti di superficie minimi fra i sistemi di ombreggio di cui alla lett. A) punto 5.3 dell'ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i., fermo restando che dovrà essere garantita un'area di distanziamento minima non inferiore a 10 mq fra i sistemi di ombreggio.

SENTITE le Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n.9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n.468 del 6 marzo 2003 recante Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02 ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale N. 123211/202 del 21 dicembre 2009, il POC – Piano dell'Arenile 2009 (pubblicato nel BUR n. 2/2010 del 20 gennaio 2010);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n.205";

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n.172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTO il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30, 1161 e 1164 e il relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27, 28 e 59

VISTA la nota prot. n. 92833/9 del 10/04/2019 avente per oggetto "Accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione", inviata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Ravenna e U.O Sanità Animale – Ravenna;

## **ORDINA**

**1.**In relazione alla profondità dei fondali e alla elevata presenza turistica nella fascia costiera, l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il litorale comunale ad eccezione delle seguenti località per le quali sono autorizzate, in deroga, le seguenti specifiche minori misure che limitano l'area di balneazione fino alle scogliere o barriere soffolte di protezione, in quanto, oltre dette distanze non si ritiene sussistere un'adeguata possibilità di intervento per gli addetti al servizio di salvataggio:

- Casal Borsetti Nord: distanza variabile da ml. 250,00 lato nord (Bagno "Bamboo") a ml.110,00 lato sud ("Bagno Conchiglia") prima della foce fiume Reno;
- Casal Borsetti Sud: distanza dalla riva ml. 130,00;
- Punta Marina Terme: tra il Bagno "Mare Blu" ed il Bagno "Alessandra" distanza variabile da ml. 240,00 a mt.270,00;
- Lido Adriano: distanza dalla riva ml. 200,00;
- Lido di Dante distanza dalla riva ml.180,00;
- Lido Di Savio: distanza variabile da ml. 200,00 dalla foce fiume Savio a ml. 120 lato su (Bagno "Oscar").

**1a)** E' fatto obbligo ai concessionari degli stabilimenti balneari esporre in apposita bacheca le seguenti informazioni ai bagnanti, nel caso in cui non siano già presenti segnalazioni in acqua:  
- il limite delle acque sicure per i non esperti al nuoto ("ACQUE ALTE" in caso di profondità del fondale marino superiore a 1,50 metri),  
- l'AREA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE (nelle zone di cui al punto 1 dovrà essere indicata la distanza dalla riva alla scogliera o barriera).

**1b)** E' ammessa la possibilità di autorizzare nella zona di mare fino ai 300 metri dalla battigia l'accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva; l'utilizzo temporaneo di aree riservate alla balneazione, per la realizzazione di manifestazioni, eventi e gare sportive, riprese filmate, della durata da uno a tre giorni; la realizzazione di eventi pirotecnici in occasione di manifestazioni e feste civili e religiose.

**2.** In relazione alla tipologia della spiaggia, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in metri 5,00 per l'intero litorale comunale ad eccezione delle sottoindicate località, dove in ragione della presenza del FENOMENO EROSIVO, viene fissata in metri 3,00.

Il FENOMENO EROSIVO è stato individuato con apposito documento pubblicato dalla Regione E.R. "Sistema gestionale delle celle litoranee (SICELL)" sviluppato nell'ambito del Progetto Europeo Coastance (Programma Med) come strumento informativo di supporto alla gestione e difesa della costa, grazie alla riorganizzazione di data-base e informazioni in massima parte già esistenti di cui si riporta l'elencazione delle aree soggette ad erosione:

- Casal Borsetti nel tratto compreso tra il molo nord della foce del fiume Lamone e il primo pennello;
  - Marina Romea Nord, dal molo sud della foce del fiume Lamone fino al bagno Moderno,
  - Punta Marina, da nord (bagno Baloo) fino al Bagno Alessandra a sud,
  - Lido Adriano, tratto da bagno Sabbia D'Oro fino a foce Fiume Uniti,
  - Lido di Dante, tratto bagno Smeraldo-bagno Classe e zona a sud delle difese rigide fino alla foce del torrente Bevano,
  - Lido di Savio zona centrale (bagno Salsedine-Hotel Primavera)
- ovvero in altre aree oggettivamente accertate dall'Ufficio Comunale competente.

**3.** I Servizi di salvamento sono assicurati dall'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno, dalle ore 9,30 alle ore 18,30.

La disattivazione totale del servizio di salvataggio è ammessa per la consumazione del pasto per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento dalle ore 13.00 alle ore 14.30, issando sull'apposito pennone, posto tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, la BANDIERA ROSSA (assenza del servizio di salvataggio). Le aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento sono segnalate con specifica tabellazione del Comune di Ravenna redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

**4.** A norma e nel rispetto dell'art. 5 lett. C) comma 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale le postazioni di salvataggio sono posizionate ad una distanza non superiore a 150 metri ad eccezione delle località del territorio comunale dove, in ragione della loro configurazione, è stato rilasciato apposito parere favorevole da parte del servizio regionale competente.

**5.** Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

**6.** Nell'eventualità che gli stabilimenti siano dotati di una imbarcazione per il pronto intervento a norma dell'art. 5 lett. C) punto 3 dell'ordinanza balneare regionale, sarà necessario predisporre un corridoio di atterraggio ad uso esclusivo prospiciente la postazione di salvataggio per l'utilizzo del mezzo nautico, con l'obbligo di predisporre idonea segnalazione in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco) indicante il divieto di balneazione all'interno dello stesso e l'uso esclusivo per il servizio di salvataggio.

**7.** E' possibile derogare ai limiti di superficie minimi di cui al punto 5.3 dell'ordinanza balneare regionale, fermo restando che dovrà essere garantita un'area di distanziamento non inferiore a 10 mq fra i sistemi di ombreggio esclusivamente:

- nelle zone soggette a particolari fenomeni erosivi, di cui al precedente punto 2;
- lungo il tratto di Lido di Classe e Lido di Savio, arenile con una conformazione più stretta rispetto ad altri tratti di litorale, ove è presente un'alta concentrazione di strutture alberghiere rispetto agli stabilimenti balneari presenti.

**8.** Nell'area di ombreggio possono essere installati ombrelloni o similari, intendendosi per tali strutture leggere, semplicemente appoggiate o infisse nella sabbia, senza pavimento e fondamenta o altri tipi di ancoraggio e prive di tamponamenti laterali, coperte con materiali leggeri. Tali strutture devono avere una forma regolare e la relativa proiezione a terra deve essere iscrivibile in un rettangolo dalle dimensioni massime di 2,5 mt X 3 mt ed una altezza massima di mt 2,30 se la copertura è piana, di mt. 2,5 se a tronco di piramide o cono e di mt 3 se la copertura è a piramide o cono.

**9.** Ai fini della tutela e sicurezza delle strutture balneari nonché per una maggiore fruibilità delle spiagge, nel corso delle ore notturne e fino al sorgere del sole, è fatto obbligo a tutti i proprietari di porzioni di arenile e ai concessionari / gestori delle attività balneari insistenti sul demanio marittimo, di illuminare l'arenile di competenza, utilizzando tipologie di strumentazioni a risparmio energetico, nel rispetto della Legge Regionale E.R. N. 19/2003 (Norme in materia di riduzione

dell'inquinamento luminoso, risparmio energetico e regolamento attuativo - Terza Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12/11/2015).

**10.** Durante il periodo della stagione balneare estiva decorrente dal sabato precedente la celebrazione della Pasqua all'ultima domenica di ottobre, è vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all'art. 5 lettera C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 5/2005 e s.m.i., previa comunicazione al SERVIZIO S.U.A.P. ed Attività Economiche del Comune di Ravenna i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy, fatto salvo quanto previsto all'Art. 4, comma 1, lett. j ) dell'Ordinanza Balneare 1/2019, della Regione Emilia Romagna, ovvero nelle zone individuate dal Comune di Ravenna e regolamentate dalle specifiche Ordinanze. I concessionari hanno facoltà nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. Potrà essere rilasciata deroga al rispetto del sopracitato limite nei seguenti limiti:

- per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
- per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
- con dichiarazione di assenso del confinante;
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.

**11.** A decorrere dal sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre, lungo le spiagge del litorale del Comune di Ravenna è consentito l'esercizio dell'arte fotografica da parte dei titolari di apposito permesso rilasciato dal SERVIZIO S.U.A.P. del Comune di Ravenna con le seguenti modalità:

- Per il rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno far pervenire al SERVIZIO S.U.A.P. ed Attività Economiche del Comune di Ravenna, specifica richiesta tramite il portale telematico "ACCESSO UNITARIO ". Nella domanda devono essere indicate le generalità complete del richiedente, il codice fiscale e l'ambito demaniale marittimo dove si intende esercitare l'attività, nonché allegare copia della dichiarazione di esercizio dell'attività di fotografo vidimata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Ogni autorizzato, potrà avvalersi di un operatore purché risulti essere alle sue dipendenze, ovvero stipuli con lo stesso un contratto di collaborazione.

Le generalità complete dei collaboratori devono essere allegate alla richiesta ed ogni variazione deve essere preventivamente comunicata.

- L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio S.U.A.P. ed Attività Economiche del Comune di Ravenna, deve essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati dei servizi di Polizia Amministrativa, ed è valido dalla data di rilascio e fino al 28 ottobre 2018.

- L'attività deve avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

- Salvo espressa autorizzazione è vietato a chi svolge attività di fotografo condurre e/o utilizzare in spiaggia animali di qualsiasi specie.

**12.** È vietato il commercio in forma fissa e itinerante sulle aree demaniali. È fatto altresì divieto di acquisto di prodotti e servizi presso soggetti non autorizzati.

**13.** È vietato svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica simile per tecniche e/o strumentazione.

**14.** È vietato il transito e la sosta con qualsivoglia veicolo sul P.D.M. ad eccezione:

- dei veicoli a braccia;
- dei velocipedi;
- dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso;
- dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge e manutenzione pubblica
- (inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con l'Amministrazione Comunale per
- l'esercizio di tali attività di pubblico interesse) con accesso su P.D.M. fino alle ore 9.00 e
- dopo le ore 18.30;
- dei veicoli a motore che transitano esclusivamente per dirigersi alle aree delimitate e autorizzate in concessione ad uso parcheggio agli stabilimenti balneari e che ivi sostano; non ricade, tuttavia, nella presente deroga la sosta di veicoli a motore che non espongono il contrassegno per parcheggio disabili, in corso di validità, nei posti auto per disabili, realizzati in esecuzione della prescrizione di cui al successivo art. 17.
- delle imbarcazioni, e relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l'effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile.

**15.** Previa richiesta di autorizzazione da inoltrare entro 30 (trenta) giorni tramite il portale telematico ACCESSO UNITARIO, è possibile chiedere l'autorizzazione per l'ingresso e la sosta dei veicoli su P.D.M con le modalità stabilite dal Comune di Ravenna, in ordine alle seguenti attività:

- Trasporto, carico e scarico di strutture per la realizzazione di eventi e iniziative regolarmente autorizzate e/o concesionate dal Comune di Ravenna al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno disabili;
- Vigilanza notturna privata effettuata da istituti di vigilanza autorizzati dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove è fissata la sede principale dell'Istituto e presso la quale deve essere allestita la Centrale Operativa;
- Realizzazione di lavori e interventi di manutenzione regolarmente autorizzati, ad esclusione del periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, fatto salvo i lavori che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
- Realizzazione e successiva stesura di dune a protezione degli stabilimenti e ripascimento al di fuori del periodo della stagione balneare estiva;
- Accesso dei mezzi o per posizionare le postazioni di salvamento;
- Movimentazione natanti;
- Accesso a proprietà private (intercluse o non diversamente accessibili);

**16.** I concessionari devono riservare un posto auto per disabili opportunamente segnalato, delimitato con dimensioni minime larghezza ml. 3,20 profondità ml. 5,00, posizionato nelle immediate vicinanze dell'accesso allo stabilimento balneare.

Tale posto auto deve essere segnalato, a cura e spese del concessionario, con apposito cartello in conformità al Codice della Strada. Il veicolo all'interno del posto auto per disabili deve esporre in modo chiaro e ben visibile l'autorizzazione per disabili.

È consentito adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché possa garantire l'esigenza di disciplinare e controllare gli accessi, ed in particolare: destinare le aree ad uso parcheggio ai fruitori dei rispettivi stabilimenti balneari, e delimitare l'area ad uso parcheggio, a cura e spese del concessionario, esclusivamente con paletti in legno di colore verde e corde di facile rimozione, utilizzare proprio personale con funzione di disciplinare e facilitare il parcheggio, a titolo gratuito per i fruitori.

L'area adibita a parcheggio pubblico deve essere identificata con apposito cartello, riportante Area in concessione stabilimento \_\_\_\_ concessione N° \_\_\_\_\_/anno rilasciata dal Comune di Ravenna.

Alla scadenza della concessione dovrà essere rimosso quanto installato e rimesso in pristino stato il P.D.M.

È fatto divieto apportare modifiche allo stato dei luoghi anche con l'installazione di manufatti, recinzioni, delimitazioni escluse quelle consentite, riporto di materiali di qualsiasi natura e/o consistenza.

È escluso da tale divieto il posizionamento esclusivamente all'interno del posto auto per disabili, a cura e a spese del concessionario, di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare, come previsto dall'art. 5 lettera A) comma 6a) della Vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Emilia Romagna.

I concessionari saranno direttamente responsabili dell'esatto adempimento della presente disposizione.

**17.** Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, e in via sperimentale il titolare/gestore dello stabilimento balneare che intende avvalersi della possibilità di accesso di animali domestici allo stabilimento balneare, all'interno delle aree riservate e, ai fini della balneazione nelle acque antistanti il proprio stabilimento balneare, deve rispettare le seguenti prescrizioni indicate dalla competente Autorità Sanitaria:

- Identificare l'area della spiaggia attrezzata per l'accoglienza dei cani; l'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante l'area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza;
- Identificare il percorso per raggiungere lo specchio acqueo;
- Disciplinare il bagno in mare in orari a scarso afflusso di bagnanti indicativamente dall'alba alle ore 07.00 e dalle ore 19.30 al tramonto;
- Provvedere ad una adeguata pulizia dell'area;
- Segnalare le zone/aree dove è consentito l'accesso ai cani con apposita cartellonistica che dovrà riportare l'orario di utilizzo e le relative prescrizioni d'uso;
- Esporre la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori garantire l'osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei cani;
- I proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione, transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici, tenendo il cane al guinzaglio; all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- La permanenza dei cani in acqua non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e quindi i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;

I proprietari/detentori dei cani sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di utilizzo, alle prescrizioni d'uso definite e a quant'altro disciplinato ed indicato nell'apposita cartellonistica; devono altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali;

L'area di specchio acqueo dovrà avere dimensioni massime di ml. 10,00 x 10,00 essere prospiciente alla battigia ed essere delimitata e segnalata a cura e spese dei concessionari frontistanti, con corde galleggianti di colore rosso/arancione e boe di colore rosso/arancione ai vertici.

**18.** La deroga al divieto di cui all'art. 4 comma 1 lett. J) dell'Ordinanza regionale N. 1/2019 e s.m.i. "Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale", è ammessa per un numero massimo di 5 nulla osta con riferimento alle passeggiate a cavallo, previo parere dell'autorità sanitaria competente per territorio.

**19.** Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia:

---- le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

---- ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile.

### **RICHIAMA**

Quanto stabilito con Ordinanza TL 1919/2017 PG n. 208888/2017 del 14 novembre 2017 con la quale il Comune di Ravenna ha individuato i periodi di apertura degli stabilimenti balneari ed ha stabilito gli orari di accesso in spiaggia ed esecuzione dei lavori.

### **AVVERTE**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/91 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

Relativamente al divieto di cui al punto 13 della presente Ordinanza, in caso di violazione al divieto di commercio in forma fissa e itinerante sulle aree demaniali, e il divieto di acquisto di prodotti e servizi presso soggetti non autorizzati, se il fatto non costituisce reato, verranno comminate le sanzioni di cui all'articolo 29 comma 1 del D.lgs. 114 del 31 marzo 1998; in particolare pagamento di una somma da 2.582 Euro a 15.493,00 Euro di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari a 5.164,00 Euro e la confisca delle attrezzature e della merce.

Proventi: al Comune di Ravenna.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 03/05/2022

**IL SINDACO**  
**MICHELE DE PASCALE**